



REGOLAMENTO DELLA PREVIDENZA

Le novità dal 1 gennaio 2021

Il Comitato dei Delegati, nella riunione del **28 novembre 2019**, ha definitivamente **approvato le modifiche** al Regolamento della Previdenza che consistono in:



**MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO
DI ALCUNI ARTICOLI**



**PERFEZIONAMENTO DEL
METODO DI ACCERTAMENTO E
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI**



**REVISIONE DEL SISTEMA
SANZIONATORIO**

I Ministeri vigilanti le hanno approvate con Nota dell'11 giugno 2020



Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Registratori e Petti Commerciali

ARTICOLO 7

Preiscrizione dei tirocinanti

LA MODIFICA

“ Definita la natura delle somme versate e introdotto un limite di età, pari a **50 anni**, per i tirocinanti che vogliono preiscriversi all'Associazione. ”

PERCHÉ

“ Si è intervenuti su una materia che ha dato adito in passato a interpretazioni diverse circa la natura delle somme versate a titolo di preiscrizione (quota/contribuzione).

A partire dal 2021 tali somme saranno **considerate definitivamente contribuzione.** ”





Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Registratori e Partiti Commerciali

ARTICOLO 8

Il contributo soggettivo

LA MODIFICA

“ **A.** Definite le modalità di accertamento dei contributi in assenza dei dati reddituali (A19). In assenza del modello dell'anno si usa quello dell'anno precedente e, in assenza anche di quello, si accerta la contribuzione minima.

B. Uniformato l'accertamento dei contributi a carico dei pensionati attivi di altra forma di previdenza obbligatoria a quanto già previsto per i pensionati Cnpr.

C. Aggiornato il testo a seguito del termine del periodo transitorio per l'aumento delle aliquote contributive.

D. Esteso l'accertamento del contributo soggettivo in misura pari alla metà, oltre che ai titolari di pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata anche ai titolari di pensione supplementare di vecchiaia (Cnpr) e ai titolari di pensione di altra forma di previdenza.

E. Introdotta una facoltà di decontribuzione in favore degli associati che hanno maturato il requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia Cnpr ma non ancora quello anagrafico. ”

PERCHÉ

“ **A.** Tradotta in norma regolamentare una disposizione che prima era regolata da disposizioni interne.

B. Si è ritenuto **iniquo** trattare fattispecie simili in modo diverso.

C. Manutenzione del testo e adeguamento temporale.

D. Vedi punto B.

E. **Introdotta un incentivo** a rimanere iscritti anche dopo aver maturato il requisito contributivo, in attesa di raggiungere l'età pensionabile, evitando la cessazione dell'attività e le successiva cancellazione dall'ente. ”



Il contributo soggettivo supplementare

LA MODIFICA

“ Dal 2021 i titolari di pensione di altra forma di previdenza devono la stessa misura di contributo soggettivo supplementare dovuta dai titolari di pensione Cnpr. Per entrambe le casistiche la dichiarazione pari a zero non comporta accertamento di contributi. ”

PERCHÉ

“ Anche in questo caso la motivazione è la stessa della slide precedente. L'obiettivo è **uniformare la disciplina** di fattispecie simili.

Prima i pensionati Cnpr versavano il **50%** del contributo soggettivo, mentre **i pensionati di altri enti versavano il contributo totale in percentuale sul dichiarato senza minimi**; se dichiaravano zero, versavano zero. ”





Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Registratori e Periti Commerciali

Articolo 10

Il contributo integrativo

LA MODIFICA

“ Introdotta una facoltà di decontribuzione in favore degli associati che hanno maturato il requisito contributivo per il conseguimento della pensione di vecchiaia Cnpr ma non ancora quello anagrafico.

Questa categoria non deve il contributo minimo ma direttamente il 4% sul volume di affari dichiarato. ”

PERCHÉ

“ Introdotta un incentivo a rimanere iscritti anche dopo aver maturato il requisito contributivo, in attesa di raggiungere l'età pensionabile, **evitando la cessazione dell'attività** e le successiva cancellazione dall'ente. ”





Associazione Casa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Registratori
e Petti Commerciali

ARTICOLO 14

Comunicazioni obbligatorie (A19)

LA MODIFICA

- “ **A.** Se la scadenza per l'invio dell'A19 (31 luglio) cade di sabato o in un giorno festivo è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. È stata aggiunta, inoltre, una precisazione in linea con la scadenza del 31 luglio e cioè **se il 61° giorno** a partire dal 31 luglio cade di sabato o giorno festivo allora **si posticipa** al primo giorno lavorativo.
- B.** La **sanzione** per ritardata comunicazione è **ridotta ad un quinto** se, una volta acquisiti i dati, la contribuzione accertata non varia. ”

PERCHÉ

- “ **A.** È stata tradotta in **norma regolamentare** una disposizione interna
- B.** La nuova norma **sanziona in maniera ridotta** chi non ha presentato la dichiarazione che non comportava alcun aumento dei contributi da versare. ”





Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Registratori e Periti Commerciali

ARTICOLO 15

Pagamento dei contributi

LA MODIFICA

A. Cambiano le regole di accertamento dei contributi ad inizio anno. Restano le attuali scadenze. L'importo accertato ad inizio anno viene ripartito in **7 rate di uguale importo**. Non c'è più la distinzione tra rate di "minimo" e di "eccedenza".

B. Ad inizio anno si accertano 7 rate sulla base della dichiarazione dell'anno precedente o, in assenza, si accertano i minimi. Si creano direttamente le 7 scadenze e vengono rese disponibili sulla **piattaforma Pagonline**, all'interno del sito della Cassa. Una volta acquisiti i dati si ricalcola la contribuzione. **Le rate sono tutte in acconto**, salvo la rata di dicembre che rappresenta il saldo a chiusura dell'anno.

C. Cambiano anche le sanzioni. Il ritardo nel pagamento dei contributi soggettivo supplementare, integrativo e maternità è sanzionato con un interesse pari al tasso legale + 2%.

Agli stessi contributi e al contributo soggettivo si applica inoltre una sanzione pari a:
- 1% mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene entro 365 giorni dalla scadenza;
- 2% mensile a partire dal 366° giorno.

D. In ogni caso le sanzioni (solo le sanzioni) **non possono superare il 60% dei contributi** dovuti e non versati o versati in ritardo.

E. La sanzione è ridotta a **un ottavo** se il pagamento interviene entro 60 giorni dalla scadenza, a **un quinto** se interviene oltre il 60° giorno ed entro il 120° giorno dalla scadenza e in ogni caso prima della contestazione della sanzione da parte dell'Associazione. La sanzione è ridotta comunque a **un terzo** se il pagamento interviene dopo l'atto amministrativo di contestazione ma entro il termine in esso contenuto, comunque non superiore al 180° giorno dalla scadenza. La sanzione è determinata a pagamento effettuato.

In conclusione, quindi, la sanzione si applica in misura pari all'1% per il primo anno e 2% a partire dal secondo significa che se il pagamento interviene dopo 14 mesi applichiamo l'1% per i primi dodici mesi e il 2% per i due mesi rimanenti.





Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Registratori e Petti Commerciali

ARTICOLO 15

Pagamento dei contributi

PERCHÉ

“ **A.-B.** Si è cercato di **diluire in più scadenze** l'importo dei contributi annui dovuti, per **venire incontro** alle esigenze degli iscritti.

C.-D.-E. È stato aggiornato il sistema sanzionatorio e modificato in modo da **premiare i casi di ravvedimento**, chi versa in ritardo ma in tempi brevi e prima della contestazione può **usufruire di riduzioni rilevanti degli importi** dovuti per sanzioni.

Inoltre è stato **aggiornato e ridotto il tasso di interesse** per ritardato pagamento. ”





Associazione Casa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Registratori
e Petti Commerciali

ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI

Alcuni esempi

Reddito

€ **15.000,00** e
volume di affari
€ **18.000,00**
[minimi]

PRIMA DELLA RIFORMA

Totale contributi
minimi € **4.519,89**
da pagare in **5**
rate da € **903,98**

DOPO LA RIFORMA

Totale contributi
minimi € **4.519,89**
da pagare in **7**
rate da € **645,70**

Reddito

€ **50.000,00** e
volume di affari
€ **70.000,00**
[minimi ed eccedenze]

PRIMA DELLA RIFORMA

Contributi minimi
€ **4.519,89** da pagare
in **5 rate** da € **903,98**
e **due rate** eccedenti
il minimale di
€ **2.890,00**

DOPO LA RIFORMA

Totale € **4.519,89**
+ **5.780,00** da
pagare in **7 rate**
da € **1.471,41**

Reddito

€ **100.000,00** e
volume di affari
€ **200.000,00**
[minimi ed eccedenze]

PRIMA DELLA RIFORMA

Contributi minimi
€ **4.519,89** da pagare
in **5 rate** da € **903,98**
e **due rate** eccedenti
il minimale di
€ **9.240,05**

DOPO LA RIFORMA

Totale € **4.519,89**
+ **18.480,11** da
pagare in **7 rate**
da € **3.286,00**



COME CAMBIANO LE SANZIONI

Alcuni esempi prima parte

PRIMA DELLA RIFORMA

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
11	19.372,24	2.905,84	7.380,29	
		2.905,84	7.380,29	10.286,13

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
6	11.787,48	1.768,12	2.426,77	
		1.768,12	2.426,77	4.194,89

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
3	7.941,28	1.191,19	800,33	
		1.191,19	800,33	1.191,52

DOPO LA RIFORMA

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
11	19.372,24	11.623,34	4.323,83	
		11.623,34	4.323,83	15.947,17

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
6	11.787,48	7.072,49	1.421,39	
		7.072,49	1.421,39	8.493,88

Anni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
3	7.941,28	4.764,77	469,21	
		4.764,77	469,21	5.233,98



Il nuovo sistema è più intransigente nel caso di **ritardi di lunga durata** (oltre il termine della contestazione bonaria da parte della Cnpr e comunque **oltre i 180 giorni** dalla data di scadenza). In questi casi **le nuove sanzioni sono molto più elevate** rispetto al passato.



Associazione Casa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore del Regime
«Patti Commerciali»

COME CAMBIANO LE SANZIONI

Alcuni esempi seconda parte

PRIMA DELLA RIFORMA

Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale
10	19.372,24	193,72	18,58	
		193,72	18,58	212,30
90	11.787,48	589,37	100,60	
		589,37	100,60	689,97
180	7.941,28	794,13	136,31	
		794,13	136,31	930,44
oltre 180	7.941,28	1.191,19	137,83	
		1.191,19	137,83	1.329,02

DOPO LA RIFORMA

Giorni di ritardo	Importo dovuto	Sanzione	Interessi	Totale	Sanzione ridotta
10	19.372,24	193,72	10,88		
		193,72	10,88	204,60	35,10
90	11.787,48	353,62	58,92		
		353,62	58,92	412,55	129,65
180	7.941,28	476,48	79,84		
		476,48	79,84	556,31	238,66
oltre 180	7.941,28	476,48	80,73		
		476,48	80,73	557,21	557,21



Il nuovo sistema è molto più tollerante con i ritardi di breve durata e **premia** coloro che dimostrano di **volersi** mettere in regola.

Revisione sanitaria delle pensioni

LA MODIFICA

“ **Blocco** alla revisione sanitaria delle pensioni. Dopo la seconda revisione **non si procede ad ulteriori controlli.** ”

PERCHÉ

“ **Dopo il secondo accertamento** che conferma lo stato di invalidità o inabilità si è ritenuto di confermare la pensione **senza obbligare ulteriormente** l'iscritto a successivi accertamenti tecnico-sanitari dello stato di inabilità e dello stato di invalidità demandati a strutture convenzionate con la Cassa. **La riduzione degli accertamenti comporta una riduzione dei costi.** ”





Associazione Casa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Registratori
e Petti Commerciali

ARTICOLO 25

Revisione amministrativa delle pensioni di invalidità

LA MODIFICA

“ **Confermata** e non più soggetta ad accertamento la pensione di invalidità nel caso in cui **il reddito** professionale **medio** dei **due anni antecedenti** sia **inferiore** al **trattamento minimo** dell'Ago. ”

PERCHÉ

“ Appare **eccessivo penalizzare** con la riduzione e poi la **revoca della pensione** i pensionati di invalidità che dichiarano un **reddito** professionale **al di sotto** di una certa soglia. ”



Trattamento minimo di pensione

LA MODIFICA

“ L'importo del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità di pensionato di invalidità viene **slegato** dalla data di decesso.

La **misura** del trattamento minimo spettante ai titolari di pensione di reversibilità, il cui nucleo superstite comprenda un **figlio minore di età o inabile**, dal 2021 è **adesso lo stesso** previsto per le pensioni di inabilità e indirette. ”

PERCHÉ

“ Si è ritenuto **opportuno modificare** l'attuale formulazione del testo in quanto, per fattispecie simili, prevedeva una **misura del trattamento molto diversa** a seconda della **data di decesso** del titolare della pensione.

Si è provveduto a **definire la disciplina** di una fattispecie che, sebbene già applicata per prassi in via di equità, non era esplicitata nel testo. ”





Associazione Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei Registratori
e Petti Commerciali

ARTICOLO 39

Pensione supplementare

LA MODIFICA

“ **Eliminata la causa di esclusione** alla pensione supplementare Cnpr che consisteva nella **titolarità di una pensione della gestione ex lege 335/95.** ”

PERCHÉ

“ La modifica è stata fatta per **consentire** anche ai pensionati della gestione separata Inps di poter **accedere** alla pensione **supplementare.** ”





ARTICOLO 45

Entrata in vigore

Entrata in vigore delle nuove disposizioni:

“ 1 gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale ”

(quindi 1 gennaio 2021)

Le modifiche relative agli **interessi e alle sanzioni** ex articoli 14 e 15 si applicano a **violazioni successive** all’entrata in vigore del nuovo Regolamento.